

TI_GERICHTE 12.2010.62 vom 16. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.62

FR: TI_GERICHTE 12.2010.62 du 16 février 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2010.62 del 16 febbraio 2010

Regeste

Contratto di appalto. Difetti imputabili al committente (art. 369 CO). Validità dell'assunzione di responsabilità da parte dell'architetto incaricato della direzione lavori. Prima appellazione sospensiva (art. 96 e 309 CPC-TI)

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

E. 2

Nell'ambito della procedura relativa all'allestimento della perizia a futura memoria di cui si è detto in precedenza (cfr. consid. E), AP 1, attore e appellante in questa procedura, è insorto al Tribunale d'appello con atto d'appello del 18 febbraio 2005 postulando un'estensione dei quesiti peritali nel senso di domandare al perito di esprimersi anche sulle cause dei difetti accertati e non di limitarsi unicamente alla loro constatazione e descrizione. Con sentenza del 8 giugno 2005 il gravame è stato parzialmente accolto. La perizia è quindi stata allestita dal perito incaricato, arch. P_____, in data 20 settembre 2005 (doc. T e doc. S). Con riferimento alla causa che qui ci occupa, in data 31 agosto 2009 AO 1 ha presentato appello contro il decreto pretorile 7 luglio 2009 che respingeva la sua richiesta di nullità della perizia per vizi procedurali e di estromissione della stessa dagli atti di causa. In data 16 settembre 2009 il Pretore ha rifiutato di concedere all'appello 31 agosto 2009 l'effetto sospensivo richiesto, con la conseguenza che il gravame potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che a quel momento l'appellante dichiarerà di mantenerlo (art. 96 cpv.4, 309 cpv. 3 CPC-TI). Nel caso concreto, la convenuta, nelle sue osservazioni 14 maggio 2010 all'appello presentato da AP 1 contro la sentenza pretorile del 16 febbraio 2010 oggetto del presente giudizio, evoca l'atto d'appello da lei presentato in data 31 agosto 2009 ma omette di dichiarare se intende mantenerlo. Ella si limita infatti ad indicare che “ (...) si precisa che l'appellata ha sin da subito contestato la validità della perizia prodotta dalla parte avversa quale doc. T, giacché esperita in violazione di procedura e pertanto non opponibile a P_____ (si rimanda a quanto verrà meglio esposto al punto 3.3)” ed ancora “Le conclusioni del perito, a tutt'oggi contestate (come pure i contenuti dei successi scritti del legale di controparte basati sulle risultanze peritali) e soggette a nullità (ricordiamo che l'appello contro il decreto con cui il perito ha disconosciuto la nullità della perizia, è tuttora pendente)” (pag. 17) ed in seguito “ (...) Anzitutto, si contesta nuovamente la validità delle perizia a futura memoria sulla quale dovrà pronunciarsi questo Lodevole Tribunale” (pag. 20). Alla luce di quanto precede, in

assenza di un'esplicita richiesta di mantenere il gravame da parte della convenuta, si può ritenere che lo stesso sia stato abbandonato, in conformità con quanto previsto dall'art. 309 cpv. 3 CPC-TI.

E. 3

Il Pretore ha stabilito che i difetti manifestatisi nel soffitto ribassato del locale piscina sono imputabili alle scelte costruttive imposte dal committente - per il tramite del suo rappresentante arch. A_____ - malgrado l'avviso dell'appaltatore sui rischi ad esse connesse. Più nel dettaglio, il primo giudice ha rilevato che la scelta di realizzare un soffitto ribassato liscio, bianco, costituiva una soluzione architettonica inusuale, ciò di cui era consapevole anche l'arch. A_____. Il Pretore ha quindi accertato che, nel corso dei lavori, Br_____ della P_____ ha manifestato all'architetto le sue perplessità in merito a questa scelta e lo ha avvisato che temeva che, così come concepito, il soffitto avrebbe potuto cedere; parallelamente lo ha reso attento sul fatto che era la prima volta che utilizzava i materiali della R_____ GmbH. Sulla base di queste indicazioni l'arch. A_____ ritenuto di scostarsi dalle schede tecniche del prodotto adottando un diverso sistema di posa del soffitto. Su richiesta di Br_____ egli ha quindi sottoscritto la dichiarazione 17 giugno 1998 con cui si è assunto la responsabilità per il sistema di posa proposto e per i materiali impiegati. Nel querelato giudizio, il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dal perito nel suo referto della prova a futura memoria, ha ritenuto che le fessurazioni capillari presenti sul soffitto fossero riconducibili proprio al sistema di posa e al materiale di lavoro utilizzato, per i quali l'architetto si era assunto la responsabilità. Per questi motivi il primo giudice, in conformità coi disposti dell'art. 369 CO, ha negato il buon fondamento della petizione.

E. 4

. Le parti concordano sul fatto che il soffitto ribassato del locale piscina presenta dei difetti. Pure incontestato è il ruolo di rappresentante del committente ricoperto dall'arch. A_____. Permangono invece litigiose le cause del difetto ed in specie la questione a sapere se il committente può, dal profilo giuridico, essere ritenuto l'unico responsabile del difetto in applicazione dell'art. 369 CO, ciò che l'appellante contesta col suo atto di appello. Giova, al riguardo, ricordare i presupposti della norma in parola. Tale articolo prevede che il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'esperto parere dell'appaltatore o in altra maniera. Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 seg. consid. 2), occorre, in primo luogo, che il difetto dell'opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch , Der Werkvertrag, 5 a ed., Zurigo 2011, n. 1917) . Si aggiunga, al riguardo, che quest'ultimo risponde evidentemente anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell'appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch , op. cit., n. 1921 e 1922). Va inoltre precisato che l'appaltatore non può però liberarsi senz'altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l'integrità e l'abitabilità dell'opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 5 dicembre 1996 inc. 12.2008.77). In tali casi, tuttavia, l'obbligo dell'appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo

qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell'adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell'edilizia (Rep. ibidem; II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 25 novembre 1997 inc. 12.1996.175; Gauch , op. cit., n. 1969 e segg.).

L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo in modo esplicito e univoco dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni - le quali possono riguardare la concezione dell'opera, i metodi di lavoro, la cronologia degli interventi, la materia utilizzata, il ricorso a ausiliari - e del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c; cfr. anche Zindel /Pulver , Basler Kommentar, n. 7,

E. 8

L'appellante contesta le conclusioni pretorili secondo cui i difetti riscontrati nel soffitto ribassato possono essere ricondotti al sistema di posa scelto dall'architetto A_____ e ai materiali impiegati, per cui egli si sarebbe assunto la responsabilità, e sostiene invece che la causa degli stessi va ricercata nell'esecuzione di un dettaglio del giunto perimetrale, di cui quest'ultimo non risponderebbe. Egli censura inoltre un'errata applicazione dell'art. 369 CO (cfr. atto di appello pagg. 8 e 9).

E. 8.1

È incontestato, come peraltro accertato nella sentenza di primo grado, che il soffitto ribassato liscio bianco richiesto dal committente costituiva una scelta costruttiva inusuale che si discostava dalla classica struttura a pannelli abitualmente usata per i soffitti dei locali piscina interni. L'arch. A_____, in rappresentanza di AP 1, si è rivolto per l'esecuzione dello stesso a Br_____ della P_____ il quale a sua volta ha consultato un tecnico di soffitti ribassati per piscine, S_____ ; questi ha proposto l'utilizzo delle lastre fornite dalla ditta R_____ GmbH. Come ammesso dallo stesso arch. Adriano Voigt nel corso della sua audizione testimoniale (cfr. verbale del 12 dicembre 2007 pag. 11), Br_____ non era "proprio entusiasta" per l'utilizzo del materiale previsto. Per l'architetto invece "andava anche bene". Sempre stando alla sua deposizione, Br_____ gli avrebbe ricordato "il problema della piscina Uster (noto crollo soffitto)" e gli avrebbe manifestato il suo timore "che anche questo soffitto poteva non tenere" (verbale del 12 dicembre 2007 pag. 11). L'arch. A_____ sapeva inoltre che, in precedenza, Br_____ non aveva mai utilizzato quel tipo di materiale (verbale cit. pag. 11). A detta dell'arch. A_____, essi avrebbero quindi concordato un sistema per appendere il soffitto in contrasto con quanto previsto dalle schede tecniche di R_____ GmbH. Ciò malgrado, l'architetto non ha ritenuto di consultarsi con la ditta fornitrice prima dell'esecuzione dell'opera in quanto riteneva che il sistema da lui proposto fosse migliore di quello indicato nelle schede (verbale cit. pag. 11). Br_____ ha quindi sottoposto per approvazione all'arch. A_____ la dichiarazione del 17 giugno 1998 con cui questi si sarebbe assunto la responsabilità per il sistema di posa e per i materiali utilizzati, scritto che l'architetto ha effettivamente sottoscritto. Alla luce delle circostanze qui sopra descritte, si può ritenere, in conformità coi disposti dottrinali e giurisprudenziali relativi all'art. 369 CO citati in precedenza (cfr. consid. 5), che Br_____ abbia validamente avvisato l'architetto dei rischi connessi alla realizzazione del soffitto, così come concepito, e lo abbia reso attento del fatto che declinava ogni responsabilità nel caso risultasse un difetto dell'opera a seguito delle istruzioni impartitegli. Su questo punto la sentenza di prima

istanza merita pertanto conferma.

E. 8.2

Per quanto attiene alle cause delle fessurazioni manifestatesi nel soffitto, il perito incaricato della prova a futura memoria, arch. P_____, ha evidenziato alcuni importanti punti critici nel sistema utilizzato per la realizzazione dello stesso. In particolare, nel suo referto egli ha indicato che (doc. T, perizia ottobre 2005): “1. La maggior parte dei sistemi di controsoffittatura eseguiti con lastre in fibrocemento prevedono la stuccatura dei giunti e la successiva rasatura da eseguire con prodotti a base cementizia. Sempre si tratta di pacchetti completi forniti e consigliati dal fabbricante che sulla base dell'intero pacchetto può dare le necessarie garanzie. In questo caso l'utilizzo di lastre di fibrocemento è stato invece associato a stuccatura a base di gesso e anche la lisciatura delle superfici è stata eseguita con prodotti a base di gesso. 2. La sottostruttura in metallo è, come già detto, dimensionata correttamente. Tuttavia il dettaglio del giunto perimetrale (raccordo con le pareti) non rispetta quanto abitualmente consigliato in casi simili. La struttura dovrebbe essere completamente libera al suo raccordo con le pareti e lungo tutto il perimetro. 3. Le lastre in fibrocemento formanti il soffitto hanno dimensioni di 120x240 cm e uno spessore di 9,5 mm. Il loro peso dovrebbe superare i 10 kg/m². Si tratta dunque di lastre pesanti e estremamente rigide. Un simile soffitto, solitamente sconsigliato per un locale piscina interno, necessita di essere libero di dilatarsi e se necessario di muoversi liberamente dalla struttura dell'edificio. Il dettaglio di fissarlo alle pareti, come ben illustrato nella fotografia che precede, è dunque scorretto e in caso di movimento del soffitto o di una sua parte minima dilatazione crea una pressione che rompe l'equilibrio nel punto più debole del soffitto e cioè sulle fughe tra le lastre. Si sarebbe dovuto creare un giunto d'ombra o seguire una siliconatura o una masticatura perimetrale in modo che movimenti della struttura permettano al soffitto di adeguarsi senza provocare danni dovuti a pressione o trazione. 4. Date l'ampia superficie del soffitto sarebbero stati auspicati anche altri giunti di dilatazione sulla sua superficie” (perizia pag. 4 e 5). Il perito giudiziario ha quindi concluso osservando che, pur non essendoci alcuna certezza sulle cause assolute delle fessurazioni riscontrate, l'esecuzione del soffitto presenta due importanti punti deboli. In particolare egli ha osservato che “ (...) La scelta di impedire qualsiasi movimento e qualsiasi dilatazione al soffitto che è stato legato alla struttura dell'edificio e che è privo di qualsiasi giunto di dilatazione deve essere vista negativamente ed è sicuramente almeno parziale causa delle fessurazioni dei giunti tra le lastre. In ogni caso sia la struttura metallica che le lastre di rivestimento sono saldamente legate alle pareti del locale. La scelta di utilizzare lastre in fibrocemento e di associarvi una lisciatura e una stuccatura delle lastre a base di gesso è quantomeno discutibile data la diversa dilatazione dei due materiali e data la presenza costante nell'ambiente della piscina di alte temperature e di umidità” (perizia pag. 5). Dal canto suo, il teste S_____, tecnico di R_____ GmbH fornitrice dei materiali, esprimendosi sulle cause dei difetti ha dichiarato che “ (...) Devo precisare che a un certo momento si pensava che il soffitto fosse troppo rigido e che ci potesse essere un taglio insufficiente tra i muri perimetrali e il soffitto ribassato. Avevamo però constatato che il giunto era stato eseguito correttamente. (...) Confermo che le lastre di cui era composto il soffitto erano rigide. Si tratta di lastre a base di cemento. (...) Confermo comunque che si trattava probabilmente di lastre composte da materiale troppo rigido. (...) Secondo la mia esperienza quando appaiono queste fessure vi sono sempre più cause all'origine, quali la statica della casa, l'umidità, la rigidità di materiali o anche problemi di esecuzione dei lavori. Onestamente noi della R_____ non abbiamo mai dato la colpa alla

P_____. Nel 99% dei casi è inutile riparare queste micro fessure, perché ricompaiono sempre” (verbale del 17 ottobre 2007 pag. 7 e 8). Nel corso della sua audizione testimoniale G_____, tecnico edile alle dipendenze di R_____ GmbH intervenuto sul cantiere nel 2000 quando già era stata effettuata la riparazione del soffitto, si è così espresso “ (...) durante i sopralluoghi ho potuto constatare che c’erano delle fessurazioni sia di origine statica (crepe che non seguono la linea giunto) sia delle microfessurazioni in corrispondenza del giunto (...). Mi ricordo di aver notato la presenza di un taglio svedese lungo il perimetro del soffitto ma non abbiamo controllato la sottoscrizione e quindi non posso dire se vi fosse un distacco tra il soffitto e le pareti. (...) Confermo che in corrispondenza del pilastro avevo notato già delle crepe, anche non in corrispondenza dei giunti” (verbale 12 dicembre 2007 pag. 14 e 15). Il teste An_____, dipendente della ditta B_____ SA che ha effettuato l’intervento di rifacimento totale del soffitto nel 2006, ha dichiarato “ (...) Ci siamo accorti che la struttura che sostiene il soffitto e la pendinatura del soffitto (le lastre erano infatti appese al soffitto con una bacchetta in ferro) non era eseguita a regola d’arte. Il pendino non era infatti tassellato alla soletta in cemento armato. Era infatti appeso all’isolazione e la bussola del tassello del pendino entrava solo in parte nel cemento armato. Abbiamo visto che sul perimetro le lastre erano avvitate, cosa che non si deve mai fare in base alle direttive dei fornitori di materiale (...). Io non ho mai usato nella mia professione quelle lastre. La struttura usata per la posa di questo vecchio soffitto era del sistema Knauf D 112. (verbale del 14 marzo 2008 pag. 18) Sulla base delle risultanze istruttorie il Pretore ha ritenuto che i difetti manifestatisi nel soffitto potessero essere ricondotti al sistema di posa proposto dall’architetto A_____ e ai materiali impiegati, per i quali quest’ultimo si era assunto la piena responsabilità. Questa decisione regge alla critica e può essere condivisa. Appurata l’impossibilità di determinare con certezza le cause assolute delle fessurazioni - circostanza su cui sembrano concordare sia il perito giudiziario sia i tecnici sentiti come testimoni in corso di procedura - le risultanze istruttorie hanno evidenziato con chiarezza un’inadeguatezza dei materiali utilizzati e del sistema scelto dall’arch. A_____ per la posa del soffitto - sistema che, si ricorda, si discosta da quanto previsto dalle schede tecniche - per cui questi si era assunto la responsabilità. Sulla base degli atti, questi elementi combinati possono essere ragionevolmente considerati la causa determinante dei difetti rilevati. Per quanto attiene al giunto perimetrale, si ritiene, contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, che lo stesso debba essere considerato parte integrante del sistema di posa e di fissaggio del soffitto, di cui l’architetto si è fatto carico. Stante quanto sopra è pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha ritenuto che il committente non possa prevalersi dei diritti derivanti dall’art. 368 CO ed ha respinto la petizione.

E. 9

Da ultimo l’appellante lamenta un’esecuzione non a regola d’arte dei lavori in garanzia effettuati nel 2000 dalla convenuta. Anche questa censura è sprovvista di buon fondamento. Come accertato in fase istruttoria ed illustrato nei considerandi che precedono, i lavori di garanzia sono stati effettuati dalla convenuta, a spese e per conto di R_____ GmbH, seguendo le indicazioni tecniche fornite da questa e sotto la direzione lavori dell’arch. A_____ (cfr. consid. 6 e 7.1). La convenuta si è limitata ad effettuare la riparazione così come indicata da questi ultimi. Imputare ora alla convenuta la responsabilità per il ripresentarsi delle fessurazioni nel soffitto, circostanza che - stando a quanto emerge dagli atti - sembra poter essere ricondotta all’inadeguatezza dei materiali impiegati ed al sistema di posa scelto nel 1998 dall’architetto A_____, e di cui egli porta la responsabilità,

rasenta la mala fede.

E. 10

Alla luce di quanto precede, l'appello non merita accoglimento e si può prescindere dall'entrare nel merito delle singole pretese di danno di cui l'appellante ha chiesto il risarcimento.

E. 11

Ne discende la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 49'732.70 seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 CPC-TI), il quale rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 15 marzo 2010 di AP 1 è respinto . 2 . Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'500.- b) spese fr. 100.- totale fr. 2'600.- sono a carico dell'appellante, con obbligo di versare alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.